



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

(Provincia di Lecce)

ULTERIORI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

alle controdeduzioni presentate da BETANRG S.r.l.

e all'aggiornamento del layout progettuale

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale

ex artt. 8 comma 2-bis, 23, 24 e 25 D.Lgs. 152/2006

Progetto "Parco Eolico Lecce" — proponente BETANRG S.r.l.

Comuni di Carpignano Salentino, Calimera e Martano (LE)

PREMESSA

Il Comune di Carpignano Salentino, in relazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Parco Eolico Lecce" (11, ora 10, aerogeneratori, proponente BETANRG S.r.l.), avendo già presentato le proprie Osservazioni tecnico-amministrative ai sensi degli artt. 8 comma 2-bis, 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, ed avendo esaminato:

- a) le controdeduzioni presentate da BETANRG S.r.l. alle osservazioni comunali (69 pagine);
- b) il Riscontro presentato da BETANRG S.r.l. all'Atto Dirigenziale della Regione Puglia (Determinazione n. 92 del 23.3.2026) e le ulteriori controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni di altri enti e soggetti privati;
- c) la memoria di osservazioni presentata da Stéphanie Anne-Laure Couturier e Raoul Fenestraz, in proprio e per Torre Ruggeri Società Agricola a r.l., assistiti dall'Avv. Michele Greco;
- d) la relazione tecnica di osservazioni presentata da Benjamin Henri Khalili, in proprio e per La Foresta Società Agricola S.r.l., assistito dall'Avv. Pietro Luigi Nuccio;
- e) l'aggiornamento del layout progettuale presentato da BETANRG S.r.l. (elaborato LEPDRLT01, REV01), con eliminazione dell'aerogeneratore WTG08 e sostituzione del modello di aerogeneratore (da SG 6.6-170 a SG 7.0-170, potenza complessiva da 72,6 a 70,0 MW);

presenta le seguenti ulteriori osservazioni e controdeduzioni, che si intendono integralmente aggiuntive e non sostitutive rispetto a quanto già dedotto nelle osservazioni originarie, delle quali si ribadisce e si conferma integralmente il contenuto per tutti i punti non espressamente ripresi o modificati nel presente atto.

Si evidenzia, quale premessa di carattere generale, che con Determinazione dirigenziale n. 92 del 23.3.2026 la Regione Puglia — Sezione Autorizzazioni Ambientali ha già espresso **giudizio negativo di compatibilità ambientale** sul progetto, confermando in sede istruttoria autonoma numerose criticità di seguito richiamate e già sollevate da questo Comune.

Si evidenzia altresì che le osservazioni presentate dai soggetti privati sopra richiamati, ancorché sostenute da un interesse oppositivo di natura privatistica distinto da quello pubblico di questo Comune, contengono rilievi tecnici e giuridici fondati che questo Comune ritiene doveroso far propri, nella misura in cui essi rafforzano, integrano o rendono più solide le posizioni già assunte nelle osservazioni originarie, ai fini della più completa tutela del territorio comunale e dell'interesse pubblico e della corretta e completa istruttoria del procedimento.

Per l'effetto, il **Comune di Carpignano Salentino per il tramite del Sindaco, nella duplice veste di rappresentante dell'Ente e di Autorità chiamata ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e**

per il tramite dei Responsabili del Settore IV “Lavori Pubblici e Ambiente” e del Settore V “Edilizia e Urbanistica – Manutenzione patrimonio” del Comune di Carpignano Salentino (ex artt. 107 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), riservata ogni ulteriore deduzione al prosieguo del procedimento, preso atto che le integrazioni depositate dalla proponente non hanno posto rimedio ad alcune delle contestazioni già sollevate dal Comune di Carpignano Salentino, dalle altre amministrazioni partecipanti al procedimento e dai privati portatori di legittimi interessi oppositivi, esprime fin d’ora **parere negativo** al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per tutti i motivi di seguito specificati.

1. Aree non idonee e criteri localizzativi (art. 11-bis D.Lgs. 190/2024; Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010)

1.1 — Nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni di questo Comune, BETANRG S.r.l. ha ammesso espressamente, in sede di Riscontro all'Atto Dirigenziale della Regione Puglia, che l'area di intervento **"rientra tra quelle considerate non idonee come stabilito dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010"**, in ragione della presenza di produzioni agroalimentari di qualità (IGP legumi, vini IGT Puglia e Salento) e della circostanza — parimenti ammessa dalla stessa proponente — che l'aerogeneratore WTG08 insisteva su fondo dell'Azienda Biologica Conte Paola, produttrice di Olio DOP "Terra d'Otranto".

Si prende atto che, con l'aggiornamento del layout progettuale (elaborato LEPDRLT01 REV01), la società proponente ha eliminato l'aerogeneratore WTG08, dichiarando che la modifica risponde esclusivamente all'esigenza di risolvere un'interferenza con altro procedimento autorizzativo incardinato presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia. Questo Comune prende atto che tale eliminazione supera, limitatamente alla singola particella, la specifica interferenza con il fondo dell'Azienda Biologica Conte Paola sopra richiamata.

Tuttavia, tale circostanza **non elide la qualificazione generale dell'area di intervento come "non idonea" ai sensi del RR 24/2010**, che BETANRG ha ammesso in termini generali e non riferiti alla sola particella WTG08. L'area continua infatti a interessare, con gli aerogeneratori residui, fondi agricoli condotti da altre aziende produttrici di Olio DOP "Terra d'Otranto" e altre produzioni di qualità certificata — circostanza confermata anche dalle osservazioni private acquisite agli atti del procedimento (memoria Couturier/Torre Ruggeri, che documenta la conduzione di oliveti DOP da parte della società agricola istante nelle immediate vicinanze di WTG01).

1.2 — Quanto al buffer di rispetto di 3 km dai beni tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, BETANRG ha prodotto, in sede di Riscontro al parere regionale, una tabella di verifica georeferenziata che **ammette** come tutti gli aerogeneratori, ad eccezione del solo WTG09, ricadano entro tale fascia, elencando puntualmente i vincoli interessati (tra cui il vincolo diretto "Lo Zappo" su WTG03-06, il vincolo architettonico sulla Chiesetta rurale di

San Biagio, i Pozzi di Castrignano de' Greci su WTG10-11, e i vincoli paesaggistici diretti su Melendugno e sullo stesso Comune di Carpignano Salentino, questi ultimi incidenti su WTG01-02).

Questo Comune ribadisce che, sebbene la Regione Puglia non abbia formalizzato il buffer di 3 km come vincolo escludente in senso stretto, esso costituisce un **criterio di attenzione istruttoria** espressamente richiamato dall'art. 11-bis, comma 4, lett. m), del D.Lgs. 190/2024, il cui mancato rispetto per la quasi totalità del layout, unitamente alla presenza diffusa di produzioni di qualità, integra un quadro di **inidoneità localizzativa complessiva** che imponeva — e impone tuttora — una istruttoria rafforzata ai sensi dei principi elaborati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 11, 77 e 121 del 2022, secondo cui la mancata inclusione di un'area tra quelle idonee non comporta automatica esclusione, ma neppure legittima un'istruttoria semplificata quando coinvolge una pluralità di indici di criticità.

1.3 — Si richiama, a ulteriore supporto, il precedente specifico reso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 3 giugno 2025, n. 4831) (cfr. **Allegato n. 1**), relativo a un progetto eolico insistente sul medesimo contesto territoriale (Comuni di Carpignano Salentino, Martano, Calimera — progetto "Carpignano Fischetti", con aerogeneratori di altezza massima 117 m, sensibilmente inferiore ai 200 m del progetto "Lecce"), che ha confermato la legittimità del giudizio negativo di compatibilità ambientale, affermando in termini generali che gli impianti eolici devono essere considerati "potenziali elementi detrattori del paesaggio" e che la presenza di impianti già installati "non giustifica l'approvazione di ulteriori installazioni". Tale principio, enunciato con specifico riferimento al medesimo ambito territoriale e reso in relazione a un progetto di minore impatto dimensionale, depone *a fortiori* per l'inidoneità localizzativa del progetto "Lecce".

1.4 — Si segnala infine che la Determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 92 del 23.3.2026 ha espresso **giudizio negativo di compatibilità ambientale** sul progetto, motivato tra l'altro proprio in ragione dell'insistenza dell'intero layout in aree non idonee ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 e del RR 24/2010, confermando in sede istruttoria autonoma le medesime criticità sollevate da questo Comune sin dalle osservazioni originarie.

Conclusione sul punto: le controdeduzioni di BETANRG, anche a seguito dell'aggiornamento del layout, non superano il quadro di inidoneità localizzativa dell'area, che resta confermato: (a) dalle ammissioni della stessa proponente quanto al RR 24/2010; (b) dalla persistente ricadenza della quasi totalità degli aerogeneratori entro la fascia di rispetto di 3 km da beni tutelati; (c) dal precedente giurisprudenziale specifico sul medesimo territorio; (d) dal giudizio negativo già reso dalla Regione Puglia.

2. Rischio archeologico e Via Traiana (già Oss. 3 originaria)

2.1 — Rischio "Alto" ammesso per Area 01/Apigliano, mai adeguatamente gestito

Nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni comunali (§§3.2.1, 3.4), BETANRG ha **ammesso espressamente** che per l'Area 01 — collocata a 500 m dal Parco Archeologico di Apigliano — la Tavola del Rischio attribuisce un valore di "**Rischio Alto**", distinguendolo (correttamente in via di principio) dal Potenziale archeologico "Medio" attribuito alla medesima area. La proponente ha inoltre riconosciuto, sempre al §3.4, che tale attribuzione di rischio "Alto" è "tecnica e scientificamente corretta, in quanto finalizzata a segnalare alla Soprintendenza la necessità di un monitoraggio rigoroso in una zona di elevata sensibilità".

Questo Comune rileva che, a fronte di un'ammissione così netta, l'unica misura di mitigazione proposta da BETANRG resta la **sorveglianza archeologica in corso d'opera** — misura che interviene solo dopo l'avvio dei lavori, quando eventuali evidenze archeologiche possono essere già irrimediabilmente compromesse dagli scavi per fondazioni e cavidotti. Un rischio qualificato come "Alto" dalla stessa VPIA di parte avrebbe dovuto imporre, secondo le Linee guida ministeriali in materia di archeologia preventiva e la Circolare DG-ABAP n. 53/2022, l'attivazione di **verifiche preventive dirette** (saggi, carotaggi) prima del rilascio del titolo abilitativo, quantomeno per le opere ricadenti nel buffer immediato dell'Area 01 — non la mera presa d'atto di un rischio elevato accompagnata dal rinvio integrale delle verifiche alla fase esecutiva.

2.2 — Via Traiana-Calabra: interferenza diretta con WTG04-05-06, mai valutata in modo unitario

Le osservazioni private acquisite agli atti del procedimento (relazione Khalili, contestazioni relative agli elaborati LEPDARC01 e LEPDRTN01) documentano che gli aerogeneratori **WTG04, WTG05 e WTG06** insistono in un'area di sovrapposizione di più regimi di tutela, tra cui — in particolare — la **Via Traiana-Calabra** (denominazione utilizzata dalla stessa BETANRG al §3.2.4 delle proprie controdeduzioni), bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004: secondo quanto ivi riportato, **WTG04 si troverebbe a 0-10 m** dal tracciato e **WTG05-06 a 20-50 m**, distanze che questo Comune richiede siano verificate puntualmente sugli elaborati cartografici originali (cfr. **Allegato n. 2_MASE-2026-0092501 e Allegato 3_LEPDARC01_VPIA**).

Nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni comunali (§3.2.4), BETANRG ha liquidato il tema della Via Traiana-Calabra osservando che i dati relativi erano "già capillarmente censiti all'interno del Geoportale Nazionale per l'Archeologia" e che la loro inclusione era stata "finalizzata a garantire una base documentale coerente", senza tuttavia fornire alcuna verifica puntuale delle distanze tra il tracciato del bene tutelato e le singole opere di progetto (fondazioni, piazzole, cavidotti). Questo Comune richiede che tale verifica puntuale, allo stato mancante, sia resa parte integrante dell'istruttoria, non potendo un bene lineare di rilevanza storico-archeologica essere trattato come mero "dato d'archivio" quando le opere di progetto vi si sovrappongono o vi transitano nelle immediate vicinanze.

Si evidenzia inoltre che il cluster **WTG04-05-06** costituisce un punto di **convergenza cumulativa di più vincoli** — Via Traiana-Calabra, olivi monumentali nel buffer di 500 m (ammessi dalla stessa BETANRG al capitolo dedicato al paesaggio agrario), boschi ex art. 142 lett. g) D.Lgs. 42/2004, e potenziale archeologico dell'Area 01 — che non risulta mai **essere** stato oggetto di una valutazione integrata e unitaria negli elaborati specialistici prodotti dalla proponente, ciascuno dei quali tratta il proprio specifico vincolo isolatamente. Questo Comune richiede che tale cluster sia oggetto di una valutazione cumulativa specifica, come già sollecitato nelle osservazioni originarie con riguardo agli impatti cumulativi in generale.

2.3 — Assi centuriali e viabilità storica: approccio "archivistico" non adeguato al livello di progetto definitivo

Nelle controdeduzioni BETANRG (§3.2.3), la proponente ha giustificato l'assenza di approfondimenti sugli assi di centuriazione romana rilevati lungo il tracciato dei cavidotti affermando che tali evidenze "derivano da dati ufficiali del Geoportale Nazionale per l'Archeologia [...] acquisiti e riportati senza modifiche in quanto ritenuti esaustivi per la fase preliminare". Questo Comune rileva l'intrinseca contraddizione di tale affermazione: il progetto è qualificato come "definitivo" ai fini della procedura di VIA nazionale ex art. 23 D.Lgs. 152/2006, e non può quindi essere trattato, quanto al profilo archeologico, con gli standard di una "fase preliminare".

2.4 — Assenza di verifica georiferita per singolo aerogeneratore

Si richiama quanto già ammesso da BETANRG nel Riscontro al parere regionale in relazione alla Relazione Gittata Massima, ove la proponente ha riconosciuto — replicando poi la medesima impostazione nella successiva REV01 — un approccio parametrico e non sempre georiferito puntualmente per singolo aerogeneratore. Questo Comune richiede che analogo rigore di verifica puntuale, aerogeneratore per aerogeneratore, sia applicato anche al profilo archeologico, con particolare riguardo al cluster WTG04-05-06 di cui al punto 2.2.

Conclusione sul punto: il rischio archeologico "Alto" ammesso dalla stessa proponente per l'Area 01, unito alla mancata valutazione puntuale e georiferita dell'interferenza con la Via Traiana-Calabra per il cluster WTG04-05-06 e alla sistematica qualificazione delle evidenze archeologiche come "dato d'archivio" non richiedente approfondimento in questa fase, configurano un quadro istruttorio insufficiente rispetto al livello di progetto "definitivo" dichiarato, tale da non consentire la conclusione positiva del procedimento

3. Sicurezza pubblica: gittata massima degli organi rotanti e distanza dalle unità abitative

3.1 — Il metodo di misurazione: dal vertice pala, non dalla base torre

Le osservazioni private acquisite agli atti (memoria Couturier/Torre Ruggeri, §3.2) evidenziano un profilo mai affrontato nelle osservazioni originarie di questo Comune: la distanza minima di 200 m dagli edifici abitati prescritta dall'Allegato 4, punto 5.3, lett. a), del DM 10.9.2010 deve essere misurata dal **vertice della pala** e non dalla base dell'aerogeneratore, essendo quest'ultimo criterio di misurazione riservato dal medesimo DM al solo caso delle distanze dalle strade (punto 7.2). Questo Comune fa proprio tale rilievo e contesta la manifesta erroneità del calcolo svolto dal proponente delle distanze dai recettori sensibili, per tutti gli aerogeneratori residui del layout aggiornato.

3.2 — Gittata massima: la sottostima già ammessa da BETANRG e il problema, mai risolto, dei frammenti di pala

Nel riscontro al parere regionale, BETANRG ha ammesso l'esistenza di un refuso nella Relazione Gittata Massima (velocità angolare 8,83 vs 10,3 giri/min dichiarata nel testo), difendendo il valore di 209,72 m come corretto; con l'aggiornamento tecnologico (turbina SG 7.0-170) tale valore è stato rideterminato in 217,99 m. Questo Comune osserva che **in nessuna delle due versioni** la proponente ha mai calcolato la gittata per il distacco di **frammenti di pala**, limitandosi in ogni versione all'ipotesi di distacco dell'intera pala, e che il calcolo della gittata per l'intera pala continua a rivelarsi **manifestamente erroneo, oggi peraltro in misura ancora maggiore.**

Le nuove osservazioni private (Torre Ruggeri), i cui risultati sono stati condivisi in anteprima con il Comune, hanno colmato questa lacuna applicando alla configurazione di progetto il medesimo foglio di calcolo adottato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 44 del 12.2.2021, ottenendo per l'intera pala una gittata pari a **299,18 m**; per un frammento di 5 m, una gittata di **1.299,18 m**, e per un frammento di 1 m una gittata di **1.375,90 m**, con un numero di edifici potenzialmente interessati di ordini di grandezza superiore a quello dichiarato da BETANRG, pari rispettivamente a 21 edifici civili entro il raggio di gittata G1 (intera pala), ben 546 edifici entro il raggio G2 (frammenti di 5 m), fino ad un totale di 612 edifici civili entro la gittata G3 (frammenti di 1 m).

Questo Comune fa proprie tali contestazioni e **rileva la violazione e falsa applicazione** dell'Allegato 4, punto 7.1, del DM 10.9.2010 (cfr. **Allegato n. 4**, foglio di calcolo).

Si riportano a seguire i nuovi valori di gittata massima pari a:

- G1: 299,18 m - intera pala
- G2: 1.299,18 m - frammenti di 5 metri
- G3: 1.375,64 m - frammenti di 1 metro

3.3 — L'incidenza sulla Masseria Didattica Capasa e sulla Masseria Teofilo

Si richiama quanto già emerso dal riscontro regionale: la Provincia di Lecce, ricalcolando la gittata con il parametro di 10,3 giri/min effettivamente dichiarato nel testo della relazione BETANRG (anziché 8,83), ha ottenuto un valore di **241,13 m**, superiore alla distanza di 220 m tra WTG10 e la Masseria Didattica Capasa (cfr. **Allegato n. 5**, parere Provincia di Lecce, prot. MASE-2026-0037500).

Con l'aggiornamento da parte dello stesso proponente al valore di 217,99 m dichiarato nella REV01, il margine di sicurezza si è ridotto a soli **2,01 m**.

Si tratta dunque evidentemente di un margine che, alla luce del ricalcolo della Provincia (241,13 m) nonché, a maggior ragione, del ricalcolo con i nuovi valori sia per l'intera pala (299 m), sia per frammenti di pala (1299 m e 1375 m), risulta manifestamente insufficiente.

Occorre peraltro considerare che anche il nuovo calcolo della proponente si rivela manifestamente erroneo, come dimostrato nelle nuove osservazioni dei privati (Torre Ruggeri), dalle quali emerge che il valore di gittata per l'intera pala è pari addirittura a 299,18 metri, e che saranno addirittura 21 i recettori colpiti,

Vale la pena richiamare, a titolo di esempio, la situazione della Masseria Teofilo, nel Comune di Carpignano.

Il proponente, nel documento di Controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Carpignano, al punto 2.3.1, con riferimento alle osservazioni depositate dai proprietari della Masseria Teofilo e ai rilievi integrativi comunali, asserisce che la turbina WTG01 è localizzata a circa 300 m dal complesso rurale.

La controdeduzione prosegue poi senza rispondere nel merito delle osservazioni, ma preme qui piuttosto precisare che nel caso del complesso rurale della Masseria Teofilo l'edificio più vicino alla WTG1 è collocato a circa 260 m di distanza dalla base della torre; la maggior parte degli edifici del complesso rurale è dunque compreso entro il raggio minimo di gittata G1 di 299 metri.

Sono pienamente investite dai raggi di gittata G2 e G3 inoltre le strutture ricettive Masserie Torre Ruggeri e Masseria del Gigante, al cui interno sono presenti peraltro anche immobili destinati ad uso abitativo.

Sotto questo profilo, il Comune di Carpignano Salentino rende il proprio parere negativo.

3.4 — Diciassette unità abitative sotto i 200 m dal vertice pala

Le osservazioni private (memoria Torre Ruggeri, tavole allegate al §3.2) - utilizzando correttamente la metodologia di calcolo delle distanze di cui al precedente punto 3.1 della presente relazione, ovvero considerando che la distanza minima di 200 m dagli edifici abitati prescritta dall'Allegato 4, punto 5.3, lett. a), del DM 10.9.2010 deve essere misurata dal **vertice**

della pala e non dalla base dell'aerogeneratore - documentano l'esistenza di **17 unità abitative** collocate a distanza inferiore ai 200 m dal vertice dell'aerogeneratore più vicino, alcune delle quali anche a distanza inferiore ai 200 m calcolata dalla sola base torre (cfr. **Allegato n. 6**, prot. MASE-2026-0075644).

3.5 — Incidenza su spazi pubblici e viabilità

I nuovi calcoli rispetto agli areali di gittata di frammenti di pala fino a 5 m (Gittata G2 pari a 1299 m) e frammenti di 1 metro (Gittata G3 pari a 1.375 m) dimostrano la manifesta illegittimità della scelta localizzativa di ognuna delle torri, in riferimento specificatamente agli spazi pubblici ed alla viabilità principale.

A mero titolo di esempio, rispetto agli areali di gittata della WTG2: l'area G2 (frammenti di 5m) comprende la Chiesa del cimitero della frazione di Borgagne, nel comune di Melendugno, mentre la gittata G3 (frammenti di un metro) comprende la viabilità provinciale (tratti della S.P. n.3, della S.P. n.147 e della S.P. n.148) e vari edifici al margine ovest del centro abitato.

Conclusione sul punto: il profilo della sicurezza pubblica legato alla gittata degli organi rotanti, mai affrontato nelle osservazioni comunali originarie, emerge dal materiale istruttorio acquisito come uno dei più gravi dell'intero procedimento: la proponente non ha mai calcolato lo scenario più gravoso (frammenti di pala) che include spazi pubblici e viabilità provinciale e comunale; importanti strutture molto frequentate quali la Masseria Didattica Capasa e la Masseria Teofilo risultano comprese addirittura entro la gittata minima G1 (intera pala) di 299 m anche nella versione aggiornata, e un numero rilevante di unità abitative risulta prossimo o al di sotto della soglia minima se correttamente misurata dal vertice pala.

Anche sotto questo profilo, il Comune di Carpignano Salentino rende il proprio parere negativo.

4. Omessa Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e sistematica omissione della ZPS "Le Cesine" (IT9150016)

4.1 — Il vizio documentato in modo sistematico dal materiale istruttorio acquisito

Le osservazioni private acquisite agli atti del procedimento — sia la relazione tecnica presentata da Benjamin Henri Khalili (322 contestazioni, "Prova Sistemica" n. 7), sia, in termini più generali, la memoria Couturier/Torre Ruggeri (§9) — documentano che la **Zona di Protezione Speciale IT9150016 "Le Cesine"**, coincidente con una Riserva Naturale Statale e con un'area Ramsar, risulta **assente dall'elaborato progettuale LEPDVI01** ("Vincolo Rete Natura 2000"), dedicato specificamente all'individuazione dei siti Natura 2000 potenzialmente interferiti dal progetto, nonché — secondo quanto riportato nella relazione Khalili — da almeno un'ulteriore decina di elaborati specialistici che pure avrebbero dovuto darne conto (Studio di Impatto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Relazione Paesaggistica, Valutazione di

Impatto Acustico, Relazione sugli Impatti Cumulativi, Relazione di Inquadramento Ecosistemico).

Questo Comune rileva che tale omissione, ove confermata sulla documentazione ufficiale depositata, non costituisce un errore isolato ma un **vizio strutturale e trasversale** dell'intera istruttoria ambientale, in quanto priva l'Autorità procedente della possibilità stessa di verificare se il progetto sia suscettibile di incidenza significativa, diretta o indiretta, su uno dei siti di maggiore rilevanza ornitologica del Salento centro-meridionale. Questo Comune procederà a verifica autonoma dell'elaborato LEPDVI01 e della cartografia ufficiale della ZPS "Le Cesine" (cfr. **Allegato n. 7**).

4.2 — Il quadro normativo e il principio di precauzione

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, la Valutazione di Incidenza deve essere svolta ogniqualvolta un progetto sia suscettibile di produrre effetti — anche indiretti o cumulativi — su un sito della Rete Natura 2000, **indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento all'interno o all'esterno del perimetro del sito stesso**. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-127/02) ha chiarito che l'autorizzazione può essere rilasciata solo quando l'autorità competente abbia acquisito la **certezza scientifica** dell'assenza di effetti pregiudizievoli — condizione che, in assenza di qualsivoglia valutazione, non può ritenersi in alcun modo soddisfatta.

Questo Comune richiama altresì quanto rilevato dalle osservazioni private in relazione al tracciato del cavidotto esterno di connessione, che secondo la documentazione acquisita si sviluppa in prossimità di un sistema di zone umide costiere interconnesse (siti Natura 2000 lungo la fascia Alimini-Torre dell'Orso-Palude dei Tamari), la cui eventuale interferenza — anche solo in termini di alterazione dei flussi idrici sotterranei durante la fase di scavo — non risulta mai stata oggetto di valutazione specifica.

4.3 — Le conseguenze procedurali richieste

Questo Comune, facendo proprio il rilievo tecnico-istruttorio sollevato dalle osservazioni private, contesta formalmente il mancato deposito di uno Studio di Incidenza Ambientale completo, riferito a tutti i siti Natura 2000 potenzialmente interferiti dal progetto con particolare riguardo alla ZPS "Le Cesine" e al sistema di zone umide costiere interessato dal cavidotto esterno — corredato di rilievi faunistici diretti (monitoraggio ante operam dell'avifauna migratoria e dei chiroteri, non limitato a dati bibliografici e cartografici di scala generale).

Stante l'assenza di tale Studio, questo Comune chiede che l'Autorità competente renda giudizio negativo di compatibilità ambientale, non essendo tale carenza sanabile mediante mera

prescrizione o rinvio a fasi successive, trattandosi di adempimento procedimentale tipizzato e presidiato dal principio di precauzione di rango sovranazionale.

Conclusione sul punto: l'omessa Valutazione di Incidenza, unitamente alla sistematica assenza della ZPS "Le Cesine" dagli elaborati progettuali, integra un vizio procedimentale autonomo e assorbente, che si affianca — senza sovrapporsi — alle criticità già rilevate da questo Comune in tema di impatti su flora, fauna ed ecosistemi (Oss.10 originaria).

5. Requisiti soggettivi del proponente: capacità economico-tecnica e principio di buon andamento dell'azione amministrativa

5.1 — Il rilievo sollevato dalle osservazioni private

Le osservazioni private acquisite agli atti del procedimento (memoria Couturier/Torre Ruggeri, §14) hanno evidenziato che la società proponente, BETANRG S.r.l., risulta costituita in data 23.7.2025 — pochi mesi prima della presentazione dell'istanza (17.11.2025) — con capitale sociale di € 10.000,00, priva di bilanci depositati, di struttura organizzativa consolidata e di comprovata esperienza pregressa diretta nella realizzazione e gestione di impianti eolici, con oggetto sociale ampio e generico e assetto proprietario riconducibile a società di capitali (cfr. **Allegato n. 8**, visura camerale).

Questo Comune, senza voler entrare in valutazioni proprie delle Autorità competenti in materia di affidabilità economico-finanziaria degli operatori del settore, ritiene comunque opportuno **far proprio il rilievo** in quanto direttamente rilevante ai fini della compiutezza dell'istruttoria e della effettiva capacità di realizzazione, gestione e — soprattutto — **dismissione** dell'impianto al termine della sua vita utile.

5.2 — Il collegamento con le criticità già sollevate da questo Comune sul cronoprogramma di dismissione

Questo Comune richiama quanto già osservato nelle proprie osservazioni originarie (Oss.12) e nella successiva analisi delle controdeduzioni BETANRG, ove si è rilevato che la congruità delle garanzie finanziarie per la fase di dismissione viene dichiarata dalla proponente come "adeguatamente considerata nel quadro economico dell'intervento" e coperta da "specifica polizza fideiussoria", **senza tuttavia che ne siano mai stati precisati l'importo e la durata**. Il rilievo sulla capacità economico-tecnica del proponente, sollevato dalle osservazioni private, si salda con questa criticità già autonomamente individuata da questo Comune: un soggetto proponente di recentissima costituzione, privo di storico patrimoniale, rende **ancora più necessaria** — non meno — la puntuale quantificazione e verifica delle garanzie prestate a copertura degli oneri di dismissione e ripristino, che dovranno essere sostenuti a distanza di 25-30 anni dalla messa in esercizio.

5.3 — Richiesta istruttoria

Ribadito il **parere negativo** dell'Ente al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, questo Comune richiede che, prima della conclusione del procedimento, sia acquisita e resa disponibile agli enti interessati la documentazione relativa: (a) all'importo e alla durata della polizza fideiussoria a copertura degli oneri di dismissione; (b) alla capacità patrimoniale e finanziaria della società proponente in rapporto all'entità economica complessiva dell'intervento (investimento stimabile, per un impianto di tale potenza, in ordine di grandezza di svariate decine di milioni di euro); (c) all'eventuale sussistenza di garanzie di gruppo o di soggetti terzi a supporto della capacità realizzativa della proponente, ove la stessa non disponga di mezzi propri sufficienti.

Conclusione sul punto: il profilo della capacità economico-tecnica del proponente, pur non affrontato nelle osservazioni comunali originarie, si salda direttamente con la richiesta — già formulata da questo Comune — di puntuale quantificazione delle garanzie finanziarie per la fase di dismissione, e ne rafforza la fondatezza e l'urgenza.

6. Impatti paesaggistici, criteri distanziali e "effetto selva" cumulativo

6.1 — Violazione dei criteri distanziali intra e interprogettuali, ammessa in parte dalla stessa BETANRG

Nel Riscontro al parere regionale, BETANRG ha **ammesso espressamente** il mancato rispetto sia del criterio B (distanza minima di 2 km da impianti fotovoltaici esistenti o in corso di realizzazione), sia del criterio C (distanza minima di 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, pari a 10 km, tra impianti eolici), entrambi richiamati da ARPA Puglia nel parere del 13.2.2026 e fondati sulle Linee guida ARPA Puglia recepite con D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012. La difesa svolta da BETANRG si è limitata a sostenere che tali criteri non abbiano natura cogente, senza tuttavia contestare il dato fattuale del loro mancato rispetto.

A ciò si aggiunge quanto documentato dalle osservazioni private (memoria Couturier/Torre Ruggeri, §4.2): applicando il criterio dell'Allegato 4, punto 3.2, lett. n), del DM 10.9.2010 — distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare, che per un rotore di 170 m comporta distanze minime rispettivamente di 850-1.190 m e 510-850 m, cui va sommato il raggio del rotore (85 m) — **nessuno degli aerogeneratori del progetto, ad eccezione del solo WTG03**, risulterebbe rispettare la distanza minima D1 prevista dalla norma tecnica. Questo Comune richiede che tale verifica sia formalmente rifatta da BETANRG sul layout aggiornato a 10 aerogeneratori e resa disponibile in forma verificabile.

6.2 — L'"effetto selva" cumulativo con gli impianti esistenti, cantierizzati e in istruttoria

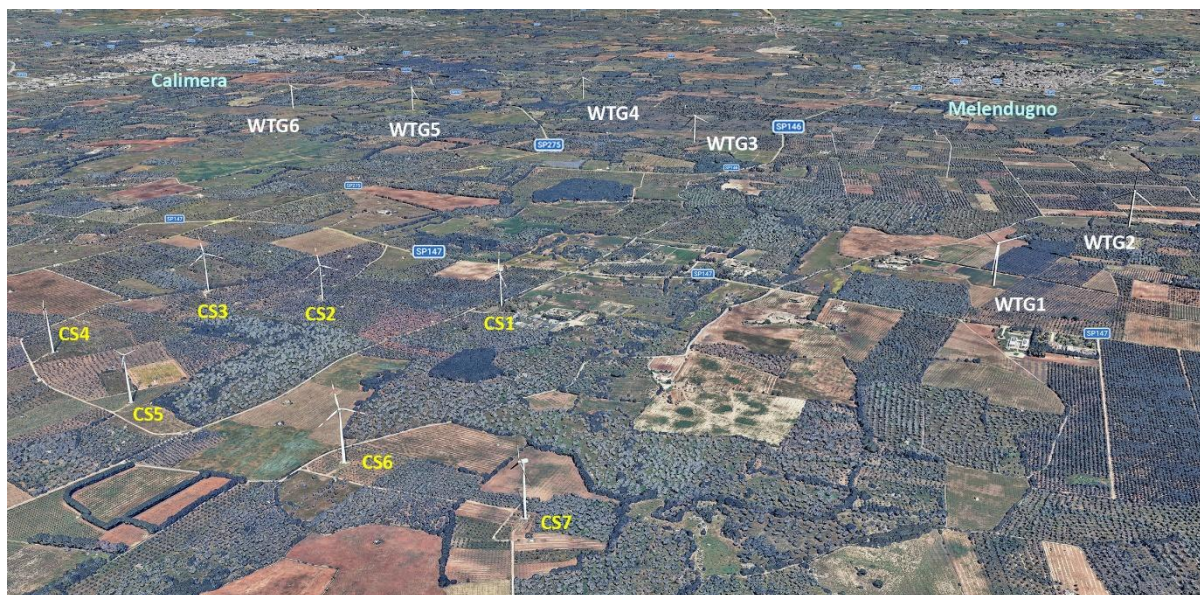
Questo Comune richiama quanto già rilevato nelle proprie osservazioni originarie (Oss.9) in tema di impatti cumulativi, e lo integra con il dato — emerso dalle osservazioni private e non

adeguatamente confutato da BETANRG — secondo cui, oltre agli 11 (ora 10) aerogeneratori del progetto "Lecce", il Catasto FER regionale registra la presenza, nel medesimo contesto territoriale, dei parchi eolici esistenti "**Tarifa**" (11 aerogeneratori) e "**Carpignano Salentino**" (7 aerogeneratori), del parco eolico "**Martignano**" (impianto cantierizzato, 10 aerogeneratori) e del parco eolico "**Zollino**" (valutazione ambientale conclusa positivamente, 5 aerogeneratori) — per un totale, nell'area vasta, di oltre 40 aerogeneratori ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente procedimento.



La vista panoramica precedente, per quanto illustri l'inquietante distesa di pale eoliche che dovrebbero affliggere la Piana Salentina, risulta addirittura riduttiva, a causa dell'insufficiente campo visivo dell'*effetto selva* che sarà causato dagli impatti cumulativi dei tanti progetti di impianti industriali per la produzione di energia da fonti eoliche e fotovoltaiche.

La vista seguente illustra invece la parte settentrionale del territorio del Comune di Carpignano, percorsa dalle strade a valenza panoramica S.P. 146, S.P. 147 e S.P. 275, verso i centri di Melendugno e Calimera: appare evidente l'impatto cumulativo causato dalla prossimità fra le torri da WTG1 a WTG6 del progetto "Lecce" e l'impianto esistente "Carpignano Salentino" con gli aerogeneratori da CS1 A CS7.



Si rileva, quanto al metodo, che nella propria Relazione sugli Impatti Cumulativi (LEPDAMB06) BETANRG ha dichiarato di aver considerato, ai fini della valutazione cumulativa, **esclusivamente gli impianti già in esercizio** ("Tarifa" e "Carpignano Salentino"), escludendo espressamente gli impianti "in fase di autorizzazione o di semplice istanza" in quanto — testualmente — "non producono pressioni ambientali attuali né effetti certi". Tale impostazione metodologica è stata riproposta, senza alcuna correzione, anche nella Relazione Tecnica Generale aggiornata (LEPDRLT01 REV01, §4.2), ove si afferma che, "escludendo tutte le turbine con iter autorizzativo in valutazione nel raggio dei 2 Km, è possibile escludere qualunque tipo di interferenza con i parchi eolici autorizzati ed esistenti in tale area".

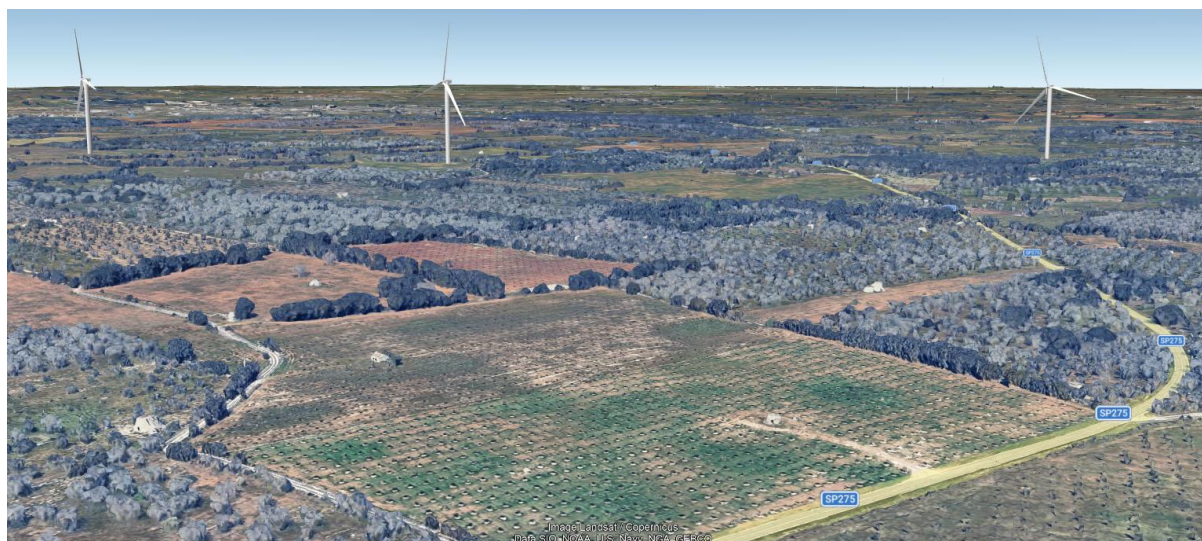
Questo Comune ritiene tale impostazione **giuridicamente errata**, per le ragioni già sviluppate dalle osservazioni private e che qui si fanno proprie: la valutazione cumulativa prevista dall'art. 22 e dall'Allegato VII, comma 5, lett. e), del D.Lgs. 152/2006 ha natura necessariamente prognostica e sistemica, e non può essere limitata agli impianti già realizzati, dovendo includere anche quelli autorizzati, cantierizzati o in fase di istruttoria che insistono sul medesimo contesto territoriale — principio affermato in termini netti dal TAR Lazio (sentenza n. 3829 del 14.1.2026) e dal TAR Sardegna (sentenza n. 51 del 20.1.2026), entrambe rese in materia di impianti eolici, secondo cui l'esclusione degli impianti non ancora definitivamente autorizzati dalla valutazione cumulativa produce una "sottostima sistematica" dell'impatto e una "artificiosa amputazione del quadro istruttorio".

Nel caso di specie, tale esclusione ha comportato che il progetto WTG01 risulti — secondo la ricostruzione cartografica prodotta dalle osservazioni private — in violazione delle distanze minime anche rispetto a due turbine del parco eolico esistente "Carpignano Salentino" nella porzione settentrionale dell'area, e che le turbine WTG07 e WTG09 (già oggetto di plurime criticità cumulative rilevate anche da Khalili in relazione al cluster PAI/carsismo) si intersechino con le turbine dei parchi in istruttoria di Martignano e Zollino, determinando

quello che le osservazioni private definiscono un "effetto selva senza soluzione di continuità" lungo la porzione occidentale della S.P. n. 23 tra Martano e Calimera, strada di valenza paesaggistica ai sensi del PPTR (cfr. **Allegato n. 6 p. 69**, elaborazione cartografica; cfr. altresì **Allegato n. 9**, testo integrale delle sentenze TAR Lazio n. 3829/2026 e TAR Sardegna n. 51/2026 ivi richiamate).

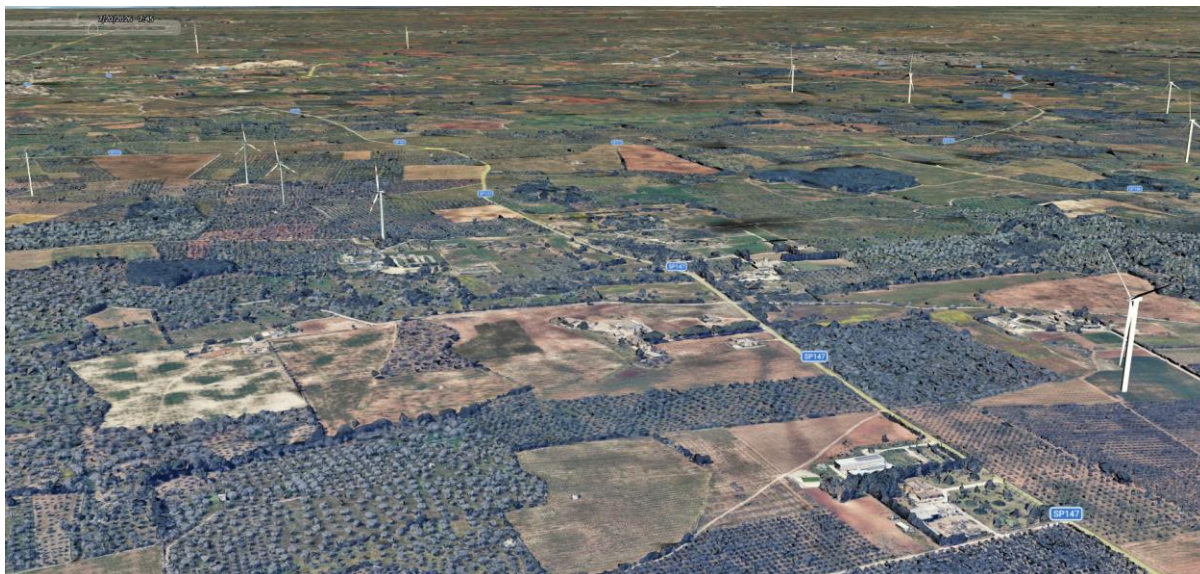
6.3 — Strade a valenza paesaggistica che attraversano il cuore del layout

Si richiama quanto documentato dalla relazione Khalili in relazione all'elaborato LEPDIT10 (PPTR — Componenti Valori Percettivi) (cfr. **Allegato n. 10**): **due strade a valenza paesaggistica** (una in direzione nord-sud, l'altra in direzione est-ovest) attraverserebbero direttamente il layout del parco eolico, con WTG06 posizionato a distanza ridotta dalla prima e la quasi totalità degli aerogeneratori residui visibile da almeno una delle due. Questo Comune contesta l'omessa valutazione specifica dell'impatto percettivo su chi le percorre, essendo tale profilo — la fruizione diretta e ravvicinata dell'impianto da parte di chi transita su un asse viario di riconosciuto valore paesaggistico — distinto e ulteriore rispetto alla generica analisi di intervisibilità già contenuta nella Relazione Paesaggistica.



Nella vista panoramica precedente: la S.P. 275, classificata dal Piano paesaggistico “strada a valenza paesaggistica”, serpeggia - quasi inibita dal torreggiare degli aerogeneratori - al piede delle WTG4 (a destra), WTG5 (in mezzo) e WTG6 (a sinistra).

Nella vista panoramica seguente si illustra il percorso della S.P.147, classificata dal Piano paesaggistico “strada a valenza paesaggistica”, che si insinua fra l’impianto eolico esistente “Tarifa” e l’impianto del progetto che ci impegna, subendo quindi gli impatti visivi ed acustici cumulativi di entrambi gli impianti.



6.4 — L'effetto "accerchiamento" del centro urbano di Martano

Nelle proprie controdeduzioni alle osservazioni del sig. Davide Greco, BETANRG ha qualificato come "valutazione di natura qualitativa e soggettiva, non riconducibile a parametri tecnici normati" la segnalazione di un possibile effetto percettivo di "accerchiamento" del centro urbano di Martano, derivante dalla combinazione degli aerogeneratori di progetto con quelli già esistenti nell'area. Questo Comune osserva che le disposizioni normative e pianificatorie in materia esistono, e sono tutte quelle richiamate nelle presenti osservazioni a tutela del paesaggio; la proponente avrebbe dunque dovuto fornire un'analisi grafica e quantitativa (mappa di intervisibilità a 360° dal perimetro urbano di Martano, non limitata ai soli punti di vista selezionati dalla Relazione Paesaggistica) idonea a consentire una valutazione oggettiva del fenomeno, anziché limitarsi a negarne la rilevanza.

6.5 — Refusi ripetuti sul modello di aerogeneratore: un pattern, non un errore isolato

Anche alla luce della sostituzione di tutti gli aerogeneratori prevista nelle integrazioni oggi osservate, il Comune contesta l'utilizzo — nelle fotosimulazioni e negli elaborati paesaggistici e acustici in atti, rimasti immutati — di un modello di aerogeneratore diverso da quello che si vorrebbe effettivamente installare, con conseguente mancata rappresentatività di tutte le simulazioni e valutazioni prodotte.

Conclusione sul punto: il quadro paesaggistico e cumulativo del progetto risulta caratterizzato da: (a) violazione dei criteri distanziali intra e interprogettuali; (b) un metodo di valutazione cumulativa giuridicamente errato, che esclude sistematicamente gli impianti in istruttoria, reiterato anche nell'aggiornamento del layout; (c) interferenza diretta con strade di valenza paesaggistica non ancora puntualmente identificate e valutate; (d) un effetto di

"accerchiamento" del centro di Martano liquidato come "soggettivo" senza fornire l'analisi grafica necessaria per escluderlo oggettivamente; (e) un'incongruenza manifesta rispetto al modello di aerogeneratore effettivamente rappresentato nelle simulazioni visive.

7. Caratterizzazione geologica, rischio carsico, Piano di Assetto Idrogeologico e verifica del calcolo strutturale

7.1 — Rinvio sistematico del rischio carsico alla fase esecutiva

Questo Comune richiama quanto già rilevato nelle proprie osservazioni originarie (Oss.5) e ribadisce che, nelle controdeduzioni presentate, BETANRG ha ammesso espressamente — nella Relazione Geologica e Idrogeologica (§11) — la necessità di rinviare alla progettazione esecutiva la verifica della presenza di eventuali cavità carsiche, riconoscendo che il territorio interessato dal progetto rientra nell'Avampase Apulo e nella Penisola Salentina, aree notoriamente caratterizzate da fenomeni carsici diffusi (doline, inghiottitoi, cavità ipogee).

Le osservazioni private acquisite agli atti (relazione Khalili, contestazioni relative a LEPDGE001) confermano e aggravano tale rilievo, documentando che almeno cinque aerogeneratori (WTG04-05-06-07-08, quest'ultimo ora eliminato dal layout aggiornato, sicché il cluster residuo interessa **WTG04-05-06-07**) ricadrebbero in area a fenomeni carsici accertati, e segnalando altresì un passaggio della Relazione Geologica ritenuto incongruo, ove la pericolosità viene attribuita "principalmente alla natura prevalentemente argillosa dei terreni" — affermazione in contraddizione con la caratterizzazione litologica fornita nella medesima relazione, che descrive il substrato come costituito da Calcari di Altamura e Pietra Leccese, formazioni carbonatico-calcaree e non argillose.

7.2 — Il problema, non affrontato, del carsismo per le opere elettriche

Questo Comune rileva, quale profilo ulteriore non affrontato nelle proprie osservazioni originarie, quanto documentato dalle osservazioni private in relazione al dimensionamento termico dei cavidotti (elaborato LEPDRTN01): la resistività termica del terreno assunta nei calcoli (1,5 K m/W) costituisce un valore standard di default, non verificato mediante indagini in situ nel substrato carsico specifico dell'area di progetto. In condizioni di siccità estiva, frequenti nel contesto salentino, la resistività termica del terreno calcareo-carsico asciutto può discostarsi sensibilmente dal valore assunto, con possibile riduzione della portata ammissibile dei cavi nella tratta più critica dell'impianto (collegamento Cabina Utente-Stazione Elettrica, che veicola l'intera potenza immessa in rete). Questo Comune richiede che sia prodotta una verifica di resistività termica basata su indagini dirette nel sito interessato dal cavidotto esterno, non su valori standard di letteratura.

7.3 — Contraddizione tra Relazione Geologica e cartografia PAI allegata al medesimo fascicolo

Le osservazioni private (relazione Khalili) segnalano una contraddizione tra quanto affermato nella Relazione Geologica — secondo cui i siti di installazione "non ricadono in aree classificate a pericolosità idraulica o geomorfologica" — e le tavole cartografiche del Piano di Assetto Idrogeologico prodotte nello stesso fascicolo progettuale, che attesterebbero la presenza di classi di pericolosità idraulica (R2/R3 secondo la classificazione richiamata) in prossimità di alcuni aerogeneratori, senza che sia mai stata prodotta una verifica analitica puntuale, opera per opera, di compatibilità con tali classi.

Questo Comune, pur non essendo nella condizione di poter verificare in questa sede il dettaglio cartografico non direttamente in proprio possesso, ritiene il rilievo sufficientemente circostanziato e contesta dunque l'omessa presentazione di una tabella di verifica puntuale — aerogeneratore per aerogeneratore e opera per opera (fondazioni, piazzole, cavidotti) — di compatibilità con la classificazione di pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI vigente, con esplicita conciliazione delle affermazioni della Relazione Geologica con il contenuto delle tavole cartografiche allegate al medesimo fascicolo (cfr. **Allegato n. 11**, tavole PAI).

7.4 — Coordinate geografiche errate nel calcolo sismico delle fondazioni: errore confermato su fonte primaria e profilo di sicurezza strutturale prioritario

Questo Comune ha acquisito e verificato direttamente, sull'estratto dell'elaborato **LEPDSTR01 (Relazione sulle Strutture)** pubblicamente depositato nell'ambito del procedimento presso il portale nazionale delle valutazioni ambientali (cfr. **Allegato n. 12**), quanto già segnalato dalle osservazioni private. A pag. 31 (§ 12, "Schema di calcolo e riepilogo carichi plinto aerogeneratore"), le coordinate assunte a base del calcolo delle azioni sismiche di progetto sono **Longitudine Est 9,17° / Latitudine Nord 39,46°**, corrispondenti a un punto in territorio della Regione Sardegna. A pag. 39 (§ 15, "Schema di calcolo e riepilogo carichi platea cabina utente"), le coordinate assunte per un diverso manufatto dello stesso progetto sono **Longitudine Est 15,10° / Latitudine Nord 41,10°**, corrispondenti a un punto nell'entroterra appenninico tra Campania e Puglia. Nessuna delle due coordinate corrisponde all'effettiva localizzazione del progetto nel territorio del Salento (Longitudine ~18,3-18,4° Est / Latitudine ~40,2° Nord), e le due difformità non coincidono tra loro: non si tratta pertanto di un refuso isolato, bensì di un errore sistematico riscontrato su due elaborati distinti, relativi a due diverse strutture di fondazione del medesimo progetto.

La stessa Relazione dichiara espressamente, a pag. 33 (§ 13.2, "Azione sismica", punto 4, "Coordinate geografiche"), che le coordinate del sito "servono per valutare la zona sismica in oggetto e quindi i parametri che intervengono nel calcolo dello spettro di risposta", e che i valori di a_g , F_o e T^*c di cui alla "Tabella 2 — Parametri sismici di base" (pagg. 33-34), per ciascuno stato limite (SLO, SLD, SLV, SLC), sono generati da una procedura informatizzata che, a partire dalle coordinate inserite, fornisce i parametri di pericolosità sismica utilizzati "ai fini del calcolo strutturale" (pag. 29). Ne consegue che l'intera catena di verifica strutturale delle fondazioni — spettro di progetto, verifiche a taglio, a fessurazione e delle tensioni in

esercizio (pagg. 36-37), dimensionamento dei pali di fondazione (pag. 38) — risulta fondata su un'azione sismica di progetto riferita a un sito diverso da quello reale.

Si rileva altresì, sempre dalla verifica diretta dell'elaborato, un'ulteriore incongruenza testuale interna: al punto 3) di pag. 33 si dichiara “lecito assumere come classe d'uso la IV”, mentre l'alinnea introduttivo della Tabella 2, immediatamente successivo, riferisce i valori sismici ivi riportati a “una classe d'uso III”. Trattandosi di classi d'uso cui corrispondono coefficienti d'uso (CU) e periodi di ritorno dell'azione sismica differenti, l'incongruenza non consente di stabilire quale sia stata effettivamente la base di calcolo utilizzata, e costituisce ulteriore elemento a sostegno della richiesta di seguito formulata.

Questo Comune, avendo ora acquisito conferma diretta dell'errore sull'elaborato pubblicamente depositato, contesta l'omessa presentazione di:

a) tabulati di calcolo originali del software (STS s.r.l.) richiamato ma non allegato all'elaborato LEPDSTR01, dai quali risultino i parametri di pericolosità sismica di base (ag, Fo, Tc) effettivamente utilizzati per il dimensionamento sismico delle fondazioni su pali degli aerogeneratori e della platea della cabina utente;

b) una nuova Relazione sulle Strutture, redatta sulla base delle coordinate geografiche effettive del sito di intervento e con univoca indicazione della classe d'uso adottata, allegando la nuova verifica strutturale prima della conclusione del procedimento.

Si richiede pertanto la pubblicazione di detta documentazione con carattere di priorità e urgenza, trattandosi di profilo attinente alla sicurezza strutturale delle fondazioni.

Questo Comune sottolinea che tale profilo, ora confermato su fonte primaria, non attiene a un mero errore formale o redazionale, ma alla **sostanza stessa della sicurezza dell'opera**: la pericolosità sismica di base varia significativamente da zona a zona del territorio nazionale, e un dimensionamento condotto su parametri sismici riferiti a un'area diversa da quella di reale installazione non garantisce l'adeguatezza strutturale delle fondazioni rispetto alle effettive sollecitazioni sismiche attese nel sito.

Conclusione sul punto: il quadro geologico e strutturale del progetto presenta, oltre alle criticità già rilevate da questo Comune in sede di osservazioni originarie (rinvio sistematico del rischio carsico alla fase esecutiva), due ulteriori e distinti profili emersi dal materiale istruttorio acquisito — l'assenza di verifica in situ della resistività termica del terreno per il dimensionamento dei cavidotti, e l'utilizzo, ora confermato su fonte primaria, di coordinate geografiche errate e tra loro incoerenti nel calcolo sismico delle due diverse strutture di fondazione, aggravato dall'incongruenza testuale sulla classe d'uso adottata — quest'ultimo di gravità potenzialmente massima, in quanto attinente alla sicurezza strutturale dell'opera, e che richiede verifica prioritaria e documentata prima di qualsiasi conclusione positiva del procedimento.

Anche sotto questo profilo, il Comune di Carpignano Salentino rende il proprio parere negativo.

8. Interferenze con il comparto agricolo, produzioni DOP e patrimonio olivicolo

8.1 — La stima del consumo di suolo: un'affermazione contestativa priva di controprova numerica

Questo Comune richiama quanto già rilevato in sede di analisi delle controdeduzioni BETANRG (§7.7): a fronte della stima di **circa 10 ettari** di suolo sottratto alla produzione agricola formulata da questo Comune nelle osservazioni originarie, la proponente si è limitata a definirla derivante da "confusione tra area di disponibilità del progetto e superfici effettivamente occupate", senza tuttavia fornire un proprio dato alternativo puntuale.

Le osservazioni private (relazione Khalili, contestazione relativa a LEPDAGC01) offrono un riscontro utile sul punto, segnalando che la superficie di sottrazione permanente dichiarata da BETANRG (circa 3,46 ha) non includerebbe le aree di cantiere temporanee durante la fase costruttiva (stimabili, sulla base della dimensione delle piazzole dichiarate nella Relazione Tecnica Generale — 73×41 m più 85×23 m più area gru 29×18 m per ciascun aerogeneratore — in ulteriori 3-3,5 ettari complessivi), né le aree di stoccaggio e manovra. Questo Comune contesta dunque l'omessa presentazione di un **computo metrico completo e verificabile** delle superfici interessate, idoneo a distinguere occupazione permanente e temporanea, con riferimento a tutte le opere accessorie (piazzole, viabilità di nuova realizzazione, aree di cantiere, cavidotti).

8.2 — Assenza di indagini pedologiche dirette e discordanze tra classificazione ufficiale e uso reale del suolo

Le osservazioni private (relazione Khalili, LEPDAGC01) documentano che la Relazione Pedaagronomica non conterrebbe alcun profilo pedologico né analisi di laboratorio su campioni prelevati in sito, fondandosi esclusivamente su fonti bibliografiche e cartografiche di scala generale (1:250.000). Viene inoltre segnalata una possibile discordanza tra la classificazione Land Capability Classification (LCC) attribuita uniformemente in Classe IV a tutti i suoli interessati e la cartografia ufficiale del SIT Puglia, che collocherebbe la porzione nord-orientale dell'area di progetto (WTG01-05) in Classe III s — classe di maggior pregio agronomico. Viene infine segnalata discordanza sistematica tra la classificazione CORINE Land Cover 2018 utilizzata come riferimento e l'uso del suolo effettivamente rilevato in sito (es. area WTG06: CORINE "oliveti", uso attuale rilevato "vigneto").

Questo Comune fa propri tali rilievi e contesta la carenza di **rilievi pedologici diretti in sito** (profili, campionamenti) oltre alle discordanze segnalate tra classificazione cartografica generale e uso reale del suolo, non essendo sufficiente, per un progetto di tale rilevanza e a

livello di progetto "definitivo", una caratterizzazione fondata unicamente su dati bibliografici di scala non puntuale.

8.3 — Olivi monumentali: verifica dichiarata ma non documentata

Questo Comune richiama quanto già ammesso da BETANRG nelle proprie controdeduzioni: la presenza di olivi monumentali nel buffer di 500 m dagli aerogeneratori WTG04, WTG05 e WTG06 (tutela ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2007). L'affermazione secondo cui "la realizzazione delle strutture del progetto non coinvolgerà direttamente gli olivi attualmente registrati nell'Elenco degli olivi monumentali" viene resa senza produrre l'estratto aggiornato del predetto Elenco regionale né una mappa georiferita di sovrapposizione tra gli esemplari censiti e le opere di progetto.

Si fanno dunque proprie le contestazioni dei privati sul punto (cfr. **Allegato n. 13**, LEPDAGC02_Relazione_elementi_paesaggio_agrario).

8.4 — Xylella fastidiosa: profilo fitosanitario trattato in modo riduttivo

Questo Comune richiama quanto già rilevato in sede di analisi delle controdeduzioni BETANRG (Oss.7, §7.5): la riconduzione del rischio di diffusione della Xylella fastidiosa alla sola trasmissione tramite insetti vettori, con conseguente esclusione della movimentazione di terra e mezzi come possibile vettore secondario, non tiene conto delle prescrizioni fitosanitarie regionali vigenti in materia di contenimento del patogeno, che disciplinano anche il trasporto di terreno e materiale vegetale tra zone focolaio, cuscinetto e indenne.

Le osservazioni private (memoria Torre Ruggeri, §11) aggiungono un profilo distinto e ulteriore, rilevando che il richiamo alla diffusione della Xylella nella Relazione sulle produzioni agricole di qualità, lungi dal giustificare l'intervento come sostenuto da BETANRG, avrebbe dovuto piuttosto imporre una valutazione più rigorosa, trattandosi di un territorio già gravemente compromesso sotto il profilo fitosanitario e per ciò stesso meritevole di tutela e di interventi di recupero, non di ulteriori trasformazioni infrastrutturali che ne compromettano la capacità di rigenerazione. Questo Comune fa proprio tale rilievo.

8.5 — Impatto sulle produzioni DOP/DOC: valutazione ridimensionata senza riscontro oggettivo

Le osservazioni private (relazione Khalili) segnalano che la Relazione sulle produzioni agricole di qualità conterrebbe l'affermazione secondo cui "la maggior parte degli impianti evidenzia condizioni tali che difficilmente possono far pensare a una produzione che rientri nei parametri richiesti dalla DOP", senza alcun riscontro oggettivo (analisi delle singole particelle, verifica dell'iscrizione ai relativi disciplinari, dati di produzione). Questo Comune osserva che tale affermazione, ove confermata sul testo dell'elaborato, si pone in contraddizione con quanto la stessa BETANRG ha ammesso in altra sede procedimentale (Riscontro al parere regionale)

circa la presenza di produzioni DOP effettivamente insistenti sull'area di progetto (Olio DOP "Terra d'Otranto", coltivato — secondo quanto emerge dalla memoria Torre Ruggeri — anche dalla società agricola osservante nelle immediate vicinanze di WTG01, cfr. **Allegato n. 6**, Memoria Torre Ruggeri - certificazione biologica e iscrizione al disciplinare DOP).

8.6 — La tesi dell'impatto "temporaneo e reversibile" per l'espianto e il reimpianto di ulivi adulti

Questo Comune fa proprio il rilievo sollevato dalle osservazioni private (memoria Torre Ruggeri, §11) secondo cui la tesi della piena reversibilità dell'impatto sulle colture olivicole, fondata sull'espianto e successivo reimpianto delle piante interessate dalle opere di cantiere, non tiene adeguatamente conto della circostanza che gli oliveti interessati comprendono, secondo quanto emerge dalla documentazione stessa, esemplari di età pluridecennale. L'espianto e il reimpianto di piante adulte non garantiscono la sopravvivenza degli esemplari né la ripresa nei tempi dichiarati (2-3 anni), comportando in ogni caso una perdita prolungata della capacità produttiva e un'alterazione, quantomeno temporanea ma di durata significativa, dell'assetto colturale e paesaggistico consolidato.

8.7 — Uso improprio della letteratura scientifica a supporto di presunti benefici agronomici

Questo Comune richiama, a titolo di ulteriore elemento di cautela nella valutazione della Relazione Pedaagronomica, quanto segnalato dalle osservazioni private (memoria Torre Ruggeri, §11) circa il richiamo, nella medesima relazione, a uno studio (Takle, 2016) relativo a effetti favorevoli della turbolenza indotta dalle pale eoliche su colture erbacee annuali (mais, soia) in contesti agricoli statunitensi, privo di qualsiasi verifica di applicabilità al contesto mediterraneo e alla specifica coltura olivicola salentina. Si richiama altresì, quale elemento di segno opposto non considerato dalla proponente, la letteratura scientifica internazionale che documenta un possibile incremento della temperatura al suolo in prossimità dei parchi eolici (studi pubblicati su Nature Climate Change e Joule, richiamati dalle medesime osservazioni private), la cui rilevanza per un contesto agricolo già caratterizzato da stress idrico e temperature estive elevate avrebbe richiesto quantomeno una valutazione di merito, anziché l'affermazione unilaterale di benefici agronomici fondata su fonti non pertinenti al contesto.

Conclusione sul punto: le criticità relative al comparto agricolo, già sollevate da questo Comune nelle osservazioni originarie (Oss.6-7), risultano confermate e arricchite dal materiale istruttorio successivamente acquisito: assenza di computo metrico verificabile delle superfici sottratte (comprensivo delle aree di cantiere temporanee), carenza di indagini pedologiche dirette con possibili discordanze rispetto alla cartografia ufficiale, verifica non documentata sugli ulivi monumentali, trattamento riduttivo del rischio fitosanitario da Xylella, valutazione dell'impatto sulle produzioni DOP non supportata da riscontro oggettivo e in parte contraddetta

da ammissioni della stessa proponente in altra sede, e uso selettivo della letteratura scientifica a sostegno di tesi non verificate nel contesto specifico.

9. Impatto acustico e shadow flickering

9.1 — Assenza di misurazioni fonometriche ante operam: un vizio metodologico non sanato

Questo Comune richiama quanto già rilevato in sede di analisi delle controdeduzioni BETANRG (Oss.11, §11.2): l'intera Valutazione di Impatto Acustico si fonda esclusivamente su modellazione previsionale (software IMMI, norma ISO 9613-2), senza alcuna campagna di rilevamento del rumore residuo ante operam. La difesa svolta da BETANRG — secondo cui il punto 6.1 dell'Allegato 4 al DM 10.9.2010 avrebbe natura di mera raccomandazione ("è opportuno") — non risolve la criticità sostanziale, puntualmente sviluppata dalle osservazioni private (memoria Torre Ruggeri, §6; relazione Khalili, contestazioni su LEPDAC01): in assenza di un dato sperimentale di rumore residuo, la verifica del **criterio differenziale notturno** — che per sua natura richiede il confronto tra rumore ambientale con impianto in funzione e rumore residuo preesistente — risulta tecnicamente indimostrabile, essendo stata sostituita, secondo quanto documentato, da una detrazione forfettaria di 6 dB(A) dal livello simulato, priva di fondamento nel dato reale.

9.2 — Il sistema di modulazione (NRS) come "correzione" del modello, non come misura di mitigazione

Questo Comune richiama e fa proprio il rilievo, già sviluppato dalle osservazioni private in termini più analitici di quanto emerso dalla sola mappa delle controdeduzioni BETANRG, secondo cui la sequenza logica seguita dalla Valutazione di Impatto Acustico risulterebbe invertita rispetto a quella richiesta dalla normativa di settore: anziché "misura → verifica → eventuale mitigazione", la relazione procederebbe per "simulazione → individuazione del superamento → correzione del modello mediante attivazione del Noise Reduction System → dichiarazione di conformità". Le osservazioni acquisite documentano che la modulazione NRS interesserebbe **9 turbine su 11** (ora, presumibilmente, un numero prossimo su 10, a seguito dell'eliminazione di WTG08), con WTG01 e WTG08 (quest'ultimo ora eliminato) operanti, secondo la relazione Khalili, a livello di modulazione N7, corrispondente a circa il 54,5% della potenza nominale nelle ore notturne.

Questo Comune rileva che tale circostanza — se confermata — comporta una duplice conseguenza mai adeguatamente affrontata dalla proponente: (a) l'impianto, nella sua configurazione di funzionamento nominale, **non risulterebbe acusticamente compatibile**, necessitando di una riduzione strutturale delle prestazioni per rientrare nei limiti; (b) tale riduzione non risulta essere stata considerata nello Studio di producibilità energetica (LEPDRLT01), che stima la produzione assumendo condizioni di esercizio a piena potenza,

con conseguente **scollamento tra le premesse della valutazione acustica e quelle della valutazione economico-energetica** del medesimo progetto..

9.3 — Contraddizione sulla scheda tecnica dell'aerogeneratore, ammessa e mai definitivamente risolta

Questo Comune richiama quanto già rilevato nei Blocchi precedenti: il refuso sulla scheda tecnica dell'aerogeneratore utilizzata nella Valutazione di Impatto Acustico (Siemens Gamesa SG 5.0-145 anziché il modello effettivamente installato), già oggetto di impegno esplicito da parte di BETANRG ad "aggiornamento formale" in sede di controdeduzione, risulta confermato come vizio ricorrente anche dalla relazione Khalili con riferimento al medesimo elaborato LEPDAC01. Questo Comune richiede che la versione definitiva e aggiornata della Valutazione di Impatto Acustico, riferita al modello SG 7.0-170 di cui al layout aggiornato, sia depositata e resa disponibile per un nuovo termine di osservazioni, non essendo sufficiente il mero impegno all'aggiornamento senza la produzione dell'elaborato corretto.

Tutto quanto precede vale a maggior ragione oggi, a seguito della sostituzione di tutti gli aerogeneratori.

9.4 — Impianti eolici limitrofi esistenti esclusi dal modello acustico

Questo Comune fa proprio il rilievo, coerente con quanto già sviluppato nel Blocco 6 in tema di impatti cumulativi, secondo cui la Valutazione di Impatto Acustico non includerebbe il contributo sonoro degli impianti eolici già in esercizio nelle aree limitrofe (parchi "Tarifa" e "Carpignano Salentino"), con conseguente sottostima strutturale del livello di rumore ambientale complessivo cui saranno esposti i recettori, specie quelli — come le Masserie Torre Ruggeri e del Gigante, secondo quanto documentato dalle osservazioni private — collocati in punti di intervisibilità e di esposizione acustica combinata a più impianti contemporaneamente.

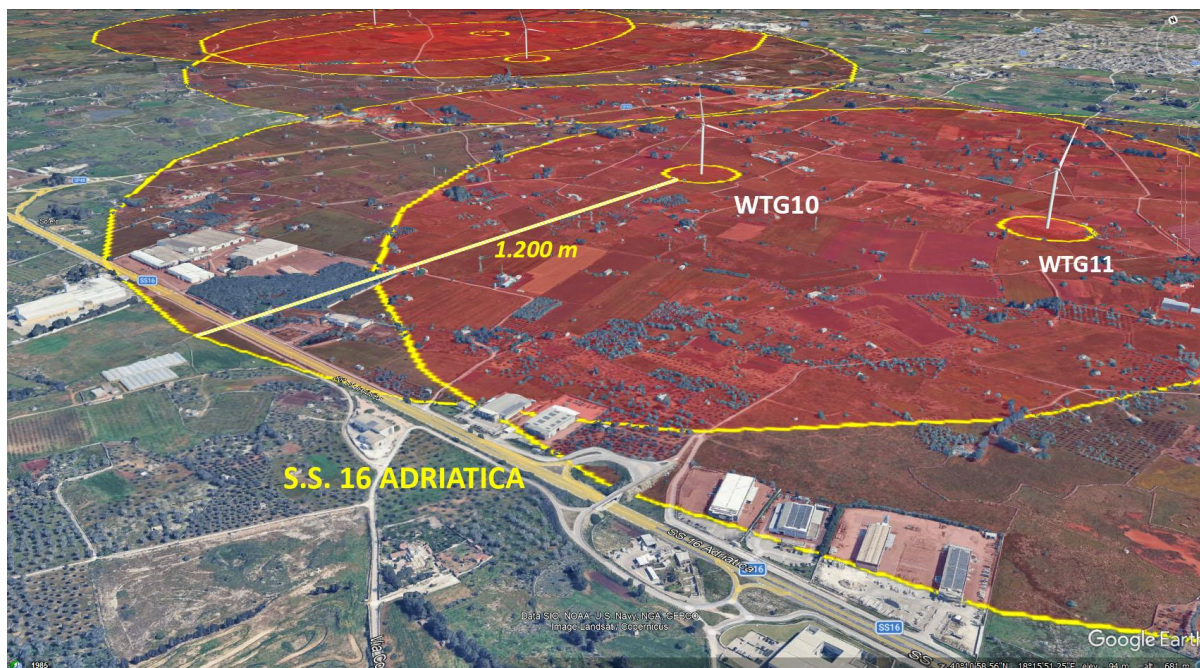
9.5 — Shadow flickering: la contraddizione sull'area di indagine e i recettori esclusi

Questo Comune rileva che il tema dello shadow flickering non era stato oggetto di autonoma e distinta osservazione numerata nelle proprie osservazioni originarie, restando allora assorbito nella più generale Oss.11 relativa all'impatto acustico. Il materiale istruttorio successivamente acquisito consente ora di sviluppare il profilo in modo specifico. La relazione Khalili documenta una **contraddizione interna** nella Relazione Shadow Flickering (LEPDSFL01): a una pagina si afferma che il buffer di indagine è stato ottenuto "dall'involuppo delle aree buffer circolari [...] centrate nei n. 6 aerogeneratori di progetto", mentre altrove si dichiara che il fenomeno è stato stimato "con riferimento all'effetto indotto dai n. 11 aerogeneratori di progetto" — discrepanza che, se confermata, comporterebbe una sottostima strutturale del numero di recettori potenzialmente esposti.

La medesima relazione documenta altresì che **7 recettori** (tra cui, secondo la relazione Khalili, R001 con 99:07 ore/anno, R002 con 97:11 ore/anno, R019 con 96:02 ore/anno) supererebbero la soglia di 30 ore/anno nello scenario "Real Case" (cfr. **Allegato n. 14**, estratto tabella recettori LEPDSFL01), a fronte della quale BETANRG avrebbe concluso, per la maggior parte di essi, che "non si ravvisano esigenze di mitigazione", ricorrendo a "fattori di attenuazione" discrezionali (40-80%) non normati, fondati — secondo quanto ulteriormente rilevato dalla memoria Torre Ruggeri, §10 — su un documento di riferimento britannico (Parsons Brinckerhoff/DECC UK 2011) calibrato su condizioni di irraggiamento nordeuropeo e non rappresentativo del contesto salentino, tra le aree a più elevato irraggiamento solare d'Italia.

Le osservazioni private (memoria Torre Ruggeri, §10.2) documentano inoltre che, su un totale di 679 fabbricati censiti, **627 sarebbero stati esclusi** dall'analisi sulla base di criteri catastali (classificazione come magazzini, fabbricati agricoli strumentali, unità senza destinazione definita), a prescindere dall'effettivo utilizzo degli immobili (cfr. Allegato **6_MASE-2026-0075644_Memoria Torre Ruggeri**, elenco completo dei recettori esclusi) — criterio che le medesime osservazioni qualificano come sistematicamente riduttivo, posto che lo shadow flickering è fenomeno di natura visiva e percettiva la cui rilevanza prescinde dalla classificazione giuridico-catastale dell'immobile.

Richiamando peraltro quanto già segnalato ai punti 3.3 e 3.5, nonché ai punti 6.2 e 6.3, si evidenzia l'omessa valutazione da parte del proponente dell'impatto da *shadow flickering* anche su strutture ricettive o d'uso pubblico come la Masseria Teofilo, il Centro Didattico della Masseria Capasa, Masseria Torre Ruggeri e Masseria del Gigante, al cui interno sono presenti peraltro anche immobili destinati ad uso abitativo, nonché sulla viabilità provinciale con potenziali rischi per la sicurezza; la distanza di 1.200 m. dagli aerogeneratori coinvolge infatti le seguenti strade provinciali: tratti della S.P. n.3, della S.P.28, S.P.48, S.P.146, S.P.147, e S.P. 275; addirittura la WTG10 dovrebbe sorgere a meno di 1.200 m dalla frequentata S.S. n.16 *Adriatica* come illustrato nella vista successiva.



9.6 — Buffer dichiarato inferiore alla soglia regolamentare

Questo Comune richiama quanto segnalato dalla relazione Khalili circa un possibile scostamento tra il buffer di indagine dichiarato per lo shadow flickering (1.000 m) e la soglia di 1.200 m rinvenibile nel Regolamento Regionale n. 24/2010 quale distanza minima dai centri abitati (6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore).

9.7 — Il recettore R019: verifica necessaria sul layout aggiornato

Questo Comune richiama quanto già segnalato al punto 9.5: il recettore R019, abitazione rurale censita a circa 200 m da WTG07 e WTG08 (oggi eliminato) secondo la relazione Khalili, si porrebbe in contraddizione con il buffer di 200 metri dichiarato da BETANRG come rispettato per tutti gli aerogeneratori. Si segnala altresì, quale profilo distinto ma concorrente, che le osservazioni private Torre Ruggeri (Blocco 3.4) documentano in via generale l'esistenza di 17 unità abitative a distanza inferiore ai 200 m dal vertice pala. L'eliminazione di WTG08 dal layout aggiornato non elimina la criticità, considerato che l'aerogeneratore WTG07 ancora in essere rileva sia ai fini acustici sia ai fini dello shadow flickering, oltre che del buffer di 200 metri indicato nelle relazioni dei privati.

Conclusione sul punto: il quadro acustico e di shadow flickering del progetto presenta, oltre alle criticità già rilevate da questo Comune nelle osservazioni originarie, ulteriori e distinti profili emersi dal materiale istruttorio acquisito: assenza di baseline sperimentale per il criterio differenziale notturno; un sistema di modulazione (NRS) che appare correggere il modello previsionale piuttosto che mitigare un impatto reale, con conseguente incoerenza rispetto allo studio di producibilità energetica; refusi ricorrenti sulla scheda tecnica dell'aerogeneratore mai

definitivamente sanati; esclusione degli impianti limitrofi dal computo cumulativo; una possibile contraddizione interna sull'area di indagine per lo shadow flickering e un'esclusione massiva di recettori sulla base di criteri meramente catastali, sostenuta da fattori di attenuazione non normati e importati da un contesto climatico non rappresentativo.

10. Impatti su flora, fauna ed ecosistemi

10.1 — Il quadro faunistico fondato su dati bibliografici, senza rilievi diretti

Questo Comune richiama quanto già rilevato nelle proprie osservazioni originarie (Oss.10) e lo integra con quanto emerso dal materiale istruttorio successivamente acquisito. La relazione Khalili documenta che la Relazione di Inquadramento Ecosistemico (LEPDNA01) fonderebbe la caratterizzazione faunistica esclusivamente su analisi cartografica (CORINE Land Cover 2018), confronto con atlanti distributivi nazionali e analogia ecologica con aree limitrofe, **senza alcun rilievo diretto sul campo** — né sessioni di monitoraggio acustico dei chiroteri, né point count per l'avifauna, né transect survey per l'erpetofauna. Per un impianto di 70 MW destinato a permanere in esercizio 25-30 anni, le Linee guida ISPRA (2015) raccomandano un monitoraggio ante operam esteso ad almeno due stagioni consecutive, comprensivo di rilievo notturno dei chiroteri e monitoraggio radar delle rotte migratorie: nessuna di tali indagini risulta effettuata secondo quanto documentato dalle osservazioni acquisite.

10.2 — Specie di interesse comunitario censite senza attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza

Questo Comune richiama quanto già sviluppato nel Blocco 4 in tema di VInCA, e lo specifica ora nel merito faunistico: la Relazione di Inquadramento Ecosistemico censirebbe, secondo la relazione Khalili, almeno una specie di uccello dell'Allegato I della Direttiva Uccelli (*Charadrius alexandrinus*), tre specie di rettili e tre di anfibi dell'Allegato II della Direttiva Habitat (tra cui *Elaphe quatuorlineata* e *Bombina pachypus*), una specie di chiroterio dell'Allegato II (*Rhinolophus ferrumequinum*) e tre specie vegetali degli Allegati II e V (tra cui *Marsilea strigosa*), pur concludendo — con formula dubitativa — che il progetto "può risultare compatibile con la tutela delle componenti ecologiche locali" subordinatamente a misure mitigative generiche, senza mai attivare la procedura formale di Valutazione di Incidenza prevista per la presenza anche solo potenziale di tali specie.

10.3 — Minimizzazione del rischio per i rapaci migratori: argomentazione ecologicamente non corretta

Le osservazioni private (relazione Khalili) segnalano che la minimizzazione del rischio per l'avifauna migratoria sarebbe stata giustificata, nella documentazione di parte, con l'assenza di zone umide nell'area di progetto — argomentazione che le medesime osservazioni qualificano come ecologicamente non pertinente, poiché specie quali il Falco pecchiaiolo, il Falco di

palude e il Falco della Regina (*Falco eleonora*, specie in Lista Rossa IUCN che nidifica lungo le scogliere di Otranto) sono veleggiatori termici che sfruttano le correnti ascensionali generate dalle pianure agricole — esattamente il contesto in cui si colloca il progetto — e non necessitano di zone umide per il transito. Questo Comune richiede che tale profilo sia specificamente affrontato, con particolare riguardo alla sovrapposizione temporale tra il periodo di massima attività di caccia del Falco della Regina (estivo-autunnale) e le condizioni di massima operatività eolica del sito.

Si richiama, in termini corrispondenti, quanto già segnalato dalla memoria Torre Ruggeri (§9) in relazione alla direttrice di collegamento ecologico tra i siti Natura 2000 costieri (Alimini, Torre dell'Orso) e l'entroterra (Lago del Capraro), lungo la quale il layout degli aerogeneratori si collocerebbe determinando un possibile "effetto barriera" per la fauna migratoria, aggravato — secondo le medesime osservazioni — dal mancato rispetto dei criteri distanziali già segnalato nel Blocco 6. Si richiama altresì lo studio del prof. G. Assandri sull'impatto potenziale delle infrastrutture eoliche sul Falco Grillaio, citato dalla memoria Torre Ruggeri a supporto del rischio per tale specie (cfr. **Allegato n. 6**).

10.4 — Chiroteri: assenza di quantificazione del rischio e misure di mitigazione generiche

Questo Comune richiama quanto già rilevato nelle proprie osservazioni originarie in tema di misure di mitigazione per la fauna, e lo integra rilevando — sulla base delle osservazioni private acquisite — che l'unica misura specificamente individuata per la riduzione del rischio di collisione con l'avifauna (verniciatura in nero opaco di una pala per aerogeneratore) non risulterebbe accompagnata, per i chiroteri, da alcuna misura operativa quantificata, quale l'innalzamento della velocità di cut-in nelle ore notturne e nei periodi di maggiore attività delle specie presenti — misura gestionale comunemente adottata in interventi analoghi e richiamata dalle stesse Linee guida ISPRA.

10.5 — Assenza di analisi georiferita per singolo aerogeneratore e mancata considerazione delle IBA limitrofe

Questo Comune richiama quanto segnalato dalla relazione Khalili in relazione alla mancata valutazione dell'interferenza funzionale del progetto con le Important Bird Areas 147 e 148, limitandosi la documentazione di parte a constatare l'assenza di sovrapposizione fisica tra il layout e i relativi perimetri, senza valutare — come richiesto dalla giurisprudenza europea in materia (causa C-44/95) — il ruolo delle IBA quali indicatori di aree funzionalmente rilevanti per l'avifauna anche al di fuori del loro perimetro stretto (cfr. **Allegato 2_MASE-2026-0092501_Khalili**, documentazione IBA 147/148 e cartografia PPTR rete ecologica).

Conclusione sul punto: il quadro faunistico ed ecosistemico del progetto, già oggetto di rilievi da parte di questo Comune in sede di osservazioni originarie, risulta ulteriormente aggravato dal materiale istruttorio successivamente acquisito: assenza di rilievi diretti sul campo a fronte

di specie di interesse comunitario censite solo bibliograficamente; mancata attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza pur in presenza di tali specie; argomentazione ecologicamente non corretta per escludere il rischio sui rapaci migratori; assenza di misure quantificate di mitigazione per i chiroteri; mancata valutazione dell'interferenza funzionale con le IBA limitrofe. Tali profili, sommandosi a quanto già rilevato nel Blocco 4 sull'omessa VIncA riferita in particolare alla ZPS "Le Cesine", configurano un quadro di sostanziale inadeguatezza dell'istruttoria faunistica, tale da richiedere integrazione documentale sostanziale prima di qualsiasi conclusione positiva del procedimento.

11. Dismissione dell'impianto, garanzie finanziarie e patrimonio dei muretti a secco

11.1 — Garanzie finanziarie per la dismissione: quantificazione ancora mancante

Questo Comune richiama quanto già rilevato in sede di analisi delle controdeduzioni BETANRG (Oss.12, §12.4.1): a fronte della richiesta comunale di verifica della congruità delle garanzie finanziarie per la fase di dismissione, la proponente si è limitata a dichiarare che i relativi oneri sono "adeguatamente considerati nel quadro economico dell'intervento" e coperti da "specifica polizza fideiussoria", senza mai indicarne importo e durata.

Questo Comune ribadisce — anche alla luce di quanto sviluppato nel Blocco 5 in tema di capacità economico-tecnica del proponente — che tale omissione risulta tanto più significativa in quanto: (a) la polizza dovrà garantire oneri di dismissione e ripristino da sostenersi a distanza di 25-30 anni dalla messa in esercizio, quando l'attuale assetto societario di BETANRG potrebbe essere mutato; (b) il cronoprogramma di dismissione dichiarato (12 mesi) è stato già contestato da questo Comune come sottostimato rispetto alla complessità delle operazioni di smontaggio, demolizione delle fondazioni e ripristino di un impianto di tale scala.

11.2 — Interventi sui muretti a secco: la stima quantitativa fornita da BETANRG resta priva di localizzazione verificabile

Questo Comune richiama quanto già rilevato in sede di analisi delle controdeduzioni BETANRG (Oss.8, §8.1.1): la proponente ha fornito, per la prima volta in sede di controdeduzione, una stima quantitativa di circa **1.000 metri lineari** di muretti a secco potenzialmente interferiti dalle opere di progetto, qualificandola come "cautelativa". Questo Comune contesta l'omessa specificazione, in detta stima (che pertanto non fornisce alcun effettivo riscontro alle contestazioni già mosse), di:

a) localizzazione cartografica puntuale dei tratti interessati, aerogeneratore per aerogeneratore e lungo il tracciato dei cavidotti;

b) un capitolato prescrittivo vincolante per il ripristino "con tecniche tradizionali e materiali originari", e non una mera dichiarazione di intenti priva di misure di mitigazione cogenti recepite in sede di autorizzazione.

Si richiama, quale ulteriore elemento di cautela, quanto segnalato dalla relazione Khalili circa la qualificazione dei muretti a secco quale componente identitaria del paesaggio rurale tutelata dal PPTR Puglia (artt. 65 e 79) e quale Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO: pur trattandosi — come correttamente osservato da BETANRG nelle proprie controdeduzioni — di un riconoscimento che tutela la tecnica costruttiva tradizionale e non attribuisce vincolo diretto ai singoli manufatti, tale distinzione non esime la proponente dal fornire un computo metrico delle demolizioni e non un mero rinvio generico alla fase esecutiva per l'individuazione dei tratti interessati.

11.3 — Cronoprogramma di dismissione: tempistica dichiarata a fronte di una complessità non pienamente illustrata

Questo Comune richiama quanto già rilevato in sede di analisi delle controdeduzioni BETANRG (Oss.12, §§12.1-12.4.5): la durata complessiva della fase di dismissione, stimata in circa 12 mesi, è stata difesa da BETANRG richiamando un cronoprogramma articolato per fasi con parziale sovrapposizione delle lavorazioni. Questo Comune ribadisce che tale cronoprogramma, pur formalmente prodotto, non è mai stato reso disponibile in dettaglio verificabile (ripartizione delle attività per singola settimana/mese, risorse di cantiere impiegate contemporaneamente su più fronti), ciò che rileva anche ai fini di quanto rilevato al punto 11.1 circa la capacità economico-organizzativa del proponente di sostenere tale fase a distanza di decenni.

Conclusione sul punto: le criticità relative alla fase di dismissione e al patrimonio dei muretti a secco, già sollevate da questo Comune nelle osservazioni originarie, permangono sostanzialmente irrisolte: le garanzie finanziarie restano prive di quantificazione; la stima dei muretti a secco interferiti, per quanto ora fornita in termini quantitativi, resta priva di localizzazione verificabile e necessita di aggiornamento rispetto al layout ridotto; il cronoprogramma di dismissione non è stato reso disponibile in forma analitica. Questo Comune richiede l'integrazione documentale su tutti i predetti profili.

CONCLUSIONI GENERALI E RICHIESTE

All'esito dell'esame integrale delle controdeduzioni presentate da BETANRG S.r.l. alle osservazioni di questo Comune, del riscontro presentato al parere della Regione Puglia, dell'aggiornamento del layout progettuale e delle osservazioni depositate dai soggetti privati controinteressati, questo Comune ritiene che il quadro istruttorio complessivo, lungi dall'essere stato sanato dalle controdeduzioni e dall'aggiornamento progettuale, presenti criticità

convergenti, diffuse e in più punti aggravate rispetto a quanto già rilevato nelle osservazioni originarie.

Nel bilanciamento tra interesse alla produzione di energia rinnovabile e tutela del paesaggio, bilanciamento che come ha ricordato pochi giorni fa la Corte costituzionale con la sentenza n. 127/2026 non può essere a priori condizionato dal *favor* per la diffusione delle fonti rinnovabili, è evidente che nel caso di specie le ragioni di tutela paesaggistica devono necessariamente prevalere.

Si ricorda, peraltro, che con Determinazione dirigenziale n. 92 del 23.3.2026 la Regione Puglia ha già espresso **giudizio negativo di compatibilità ambientale** sul progetto, confermando in sede istruttoria autonoma numerose delle criticità sopra sviluppate — segnatamente l'inidoneità localizzativa dell'area, la violazione dei criteri distanziali cumulativi, l'insufficiente valutazione degli impatti paesaggistici e sul comparto agricolo.

Tale giudizio costituisce un elemento istruttorio di primario rilievo che questo Comune ritiene debba essere tenuto in massima considerazione.

A ulteriore conferma delle insanabili criticità dell'opera sotto il profilo paesaggistico, è giunto inoltre il parere della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia del data 15 maggio 2026 - del tutto ignorato dalla proponente nelle integrazioni oggi osservate - contenente una radicale contestazione dell'impianto progettuale ed una ferma presa di posizione proprio sugli aspetti che la relazione tecnica generale tenta invece di rappresentare come sostanzialmente superati.

Sulla base di quanto sopra esposto **il Comune di Carpignano Salentino, per il tramite del Sindaco, nella duplice veste di rappresentante dell'Ente e di Autorità chiamata ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, e per il tramite dei Responsabili del Settore IV "Lavori Pubblici e Ambiente" e del Settore V "Edilizia e Urbanistica – Manutenzione patrimonio" del Comune di Carpignano Salentino (ex artt. 107 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) ribadisce le contestazioni già formulate nelle osservazioni originarie oggi rinnovate e ulteriormente arricchite dalla presente controdeduzione-bis e chiedono che il MASE si pronunci con giudizio di compatibilità ambientale negativo.**

Con riserva di presentare ulteriori osservazioni, ove occorra.

ALLEGATI

Si allegano al presente atto i seguenti documenti a supporto delle deduzioni sopra esposte:

Allegato n. 1 — Testo integrale della sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 giugno 2025, n. 4831 (precedente sul medesimo contesto territoriale — progetto "Carpignano Fischetti") (*Blocco 1.3, richiamato anche al Blocco 6.2*)

Allegato n. 2 — Planimetria/tavola cartografica con la misurazione delle distanze degli aerogeneratori WTG04, WTG05 e WTG06 dal tracciato della Via Traiana-Calabra (0-10 m e 20-50 m) (*Blocco 2.2*) (elaborato LEPDARC01_VPIA_signed)

Allegato n. 3 - Memoria Khalili prot. MASE-2026-0092501

Allegato n. 4 — Nuovo foglio di calcolo della gittata massima per distacco di frammenti di pala (metodo Regione Campania, D.D. n. 44/2021, applicato alla nuova configurazione di progetto) (*Blocco 3.2*)

Allegato n. 5 — Parere della Provincia di Lecce (prot. MASE-2026-0037500) con ricalcolo della gittata massima (241,13 m) (*Blocco 3.3*)

Allegato n. 6 — Tavole con l'elenco e la localizzazione delle 17 unità abitative a distanza inferiore ai 200 m dal vertice pala (*Blocco 3.4*) (Memoria Torre Ruggeri prot. MASE-2026-0075644)

Allegato n. 7 — Elaborato LEPDVI01 ("Vincolo Rete Natura 2000") e cartografia ufficiale della ZPS "Le Cesine" (IT9150016) (*Blocco 4.1*)

Allegato n. 8 — Visura camerale aggiornata di BETANRG S.r.l. (*Blocco 5.1*)

Allegato n. 9 — Testo integrale delle sentenze TAR Lazio n. 3829 del 14.1.2026 e TAR Sardegna n. 51 del 20.1.2026 (*Blocco 6.2*)

Allegato n. 10 — Elaborato LEPDIT10 (PPTR — Componenti Valori Percettivi) con individuazione delle strade a valenza paesaggistica interne al layout (*Blocco 6.3*)

Allegato n. 11 — Tavole del Piano di Assetto Idrogeologico (classi di pericolosità R2/R3) sovrapposte al layout di progetto (*Blocco 7.3*) (Elaborati LEPDIG03_Reticolo_idrografico, LEPDIG05_PAI_Pericolosita_geomorfológica, LEPDIG06_PAI_Rischio_geomorfológico, LEPDIG07_PAI_Rischio_alluvione, LEPDIG08_PAI_Pericolosita_alluvione, LEPDVI04_Vincolo_idrogeologico)

Allegato n. 12 — Estratto dell'elaborato LEPDSTR01 (Relazione sulle Strutture) con il riepilogo dei carichi del plinto aerogeneratore e della platea cabina utente — richiesta prioritaria e urgente (*Blocco 7.4*)

Allegato n. 13 — LEPDAGC02_Relazione_elementi_paesaggio_agrario, p. 1 (*Blocco 8.3*)

Allegato n. 14 — Estratto della tabella recettori dell'elaborato LEPDSFL01 con evidenziazione dei valori relativi a R001, R002 e R019 (*Blocco 9.5*)

Allegato n. 15 — Documentazione relativa alle Important Bird Areas 147 e 148 e cartografia PPTR della Rete Ecologica Regionale (*Blocco 10.5*)

Carpignano Salentino, 22.7.2026

Il Sindaco
Avv. Mario Bruno Caputo

Il Responsabile del Settore IV
Lavori Pubblici e Ambiente
Ing. Massimo Nocco

Il Responsabile del Settore V
Edilizia e Urbanistica – Manutenzione patrimonio
Arch. Margherita Caputo